REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

3° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 51
DELL' 11 NOVEMBRE 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 45
DEL 9 NOVEMBRE 2016

SO 51

Anno LIII S.O. n. 51

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO51_1_DDS_TUR_2313_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio turismo 3 novembre 2016, n. 2313

LR 2/2002 - Articoli 146, 147 e 148 - DPReg. 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. - Regolamento di esecuzione - Articoli 2, 6, 7 ed 8 - Approvazione Bando di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - Figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni ;

RICHIAMATO il combinato disposto degli articoli 17 e 21, del DPReg./0277/Pres./2004, che disciplina le competenze del Direttore di Servizio ;

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2003, n. 363 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo") e successive modificazioni ed integrazioni, prevede all'articolo 3 l'obbligatorietà della messa in sicurezza delle piste di sci, ad opera dei gestori delle medesime aree sciabili ;

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 ("Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, commi 1 e 2, in cui i gestori delle aree sciabili, in relazione all'apertura al pubblico, devono dotare giornalmente con un certo numero adeguato di addetti alla sicurezza, le aree sciabili stesse, per garantire l'opera di prevenzione, soccorso e sicurezza dell'attività sciatoria ;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale, recante al Titolo IX, Capo I, "Disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci", ed in particolare l'articolo 143, in cui vengono riconosciute tali attività ;

VISTO l'articolo 144, comma 1, della legge regionale, con cui viene istituito quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio Regionale, con attribuzione delle specifiche competenze in capo al medesimo ;

VISTI, altresì, gli articoli 145 e 146 della legge regionale che regolano l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", e che subordinano l'iscrizione al relativo albo professionale regionale al conseguimento dell'abilitazione tecnica, così come prevista dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale, che richiede la frequenza di appositi corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali dinnanzi ad una Commissione esaminatrice all'uopo costituita,

ai sensi dell'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima ;
TENUTO CONTO inoltre, che l'articolo 147, comma 2, della legge regionale, ha introdotto l'obbligo per le Servizio turismo figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", di partecipare ai corsi teorico-pratici formativi di aggiornamento professionale superando gli esami finali per poter svolgere la propria attività, pena la sospensione e la decadenza dell'iscrizione al relativo albo professionale regionale ;
CONSIDERATO altresì, che in forza di quanto disposto dall'articolo 147, comma 3, della legge regionale, gli appositi corsi teorico-pratici formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, così come i relativi esami finali, sono promossi dall'Amministrazione regionale, ed organizzati dal Collegio Regionale, almeno ogni due anni ;
VISTO l'articolo 148, comma 1, della legge regionale, che demanda ad un successivo apposito regolamento regionale di esecuzione la disciplina dei requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, svolgimento e durata, sia dei specifici corsi teorico-pratici formativi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica, che quelli relativi all'aggiornamento professionale, come altresì la definizione dei programmi didattici e le materie di insegnamento, le modalità per sostenere le prove attitudinali tecnico-pratiche di selezione per l'ammissione ai corsi stessi, nonché le procedure inerenti lo svolgimento delle prove d'esame finali dei predetti corsi formativi, oltreché stabilire le caratteristiche per la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice preposta a sovrintendere ai predetti corsi, come oltremodo sancire la sospensione e la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale regionale, per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, finalizzati all'esercizio della medesima professione ;
VISTO pertanto il "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento di esecuzione ;
CONSIDERATI in particolare gli articoli 2, 6, 7 ed 8 del suddetto regolamento di esecuzione, attinenti all'organizzazione e alle modalità di partecipazione ai corsi teorico-pratici formativi di aggiornamento professionale, alla definizione dei loro programmi e conseguente durata degli stessi, all'indicazione delle materie di insegnamento, alle disposizioni per lo svolgimento delle prove d'esame finali, alla descrizione della composizione della Commissione esaminatrice, nonché all'elencazione dei criteri previsti per la sospensione e decadenza dall'iscrizione all'albo professionale regionale per la mancata frequenza o per il mancato superamento dei medesimi corsi di aggiornamento professionale ;
RICHIAMATO l'articolo 7 del citato regolamento di esecuzione, il quale prevede al comma 3, che i programmi dei corsi teorico-pratici formativi di aggiornamento professionale, siano definiti ed aggiornati dal Collegio Regionale in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione (Area attività produttive - Servizio turismo), sentite la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione) e la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche (Area foreste e territorio), per la formulazione dei prescritti pareri di competenza ;
CONSTATATA che è stata ufficializzata, da parte dell' IPC (International Paralympic Committee), l'aggiudicazione al comprensorio sciistico di Tarvisio (Udine) dei Campionati Mondiali 2017 di Sci Alpino Paraolimpico (che si svolgeranno nel mese di gennaio 2017), e che in concomitanza dell'anzidetto evento internazionale, il Collegio Regionale intende organizzare un corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale sulla tematica del soccorso alle persone disabili presenti sulle piste di sci, in collaborazione con gli istruttori del Comitato Paraolimpico Internazionale, vista anche la loro fattiva presenza sul territorio regionale, al fine di qualificare le figure professionali che a vario titolo dovranno intervenire, con le dovute tecniche di assistenza e di sicurezza, nel soccorso sulle piste di sci nei confronti di una fascia di utenza considerata diversamente abile ;
VISTA la nota preliminare presentata dal Collegio Regionale in data 16 maggio 2016 (ad prot. n. 13512/Protur di data 17 maggio 2016), in cui viene richiesta l'erogazione di un contributo per la programmazione di un corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale con finalità didattiche incentrate sul soccorso alle persone disabili presenti sulle piste di sci, appositamente programmato per gli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci ;
VISTA la successiva nota trasmessa dal Collegio Regionale in data 11 ottobre 2016 (ad prot. n. 22243/Protur di data 12 ottobre 2016), in cui si chiede di provvedere alla stesura di uno specifico bando di indizione per la partecipazione al già proposto corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale sulla tematica del soccorso alle persone disabili presenti sulle piste di sci ;
PRESO ATTO della predisposizione del testo della bozza del "Bando di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore

per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione" (con il relativo "Allegato A"), di seguito denominato "Bando di indizione" ;
ATTESO, che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, del regolamento di esecuzione, e previa richiesta di acquisizione dei prescritti pareri di competenza, inoltrata con nota della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio turismo (ad prot. n. 22392/P di data 14 ottobre 2016), sia la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area promozione salute e prevenzione) che la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche (Area foreste e territorio), non hanno formulato - alla data odierna e quindi oltre i quindici giorni consentiti - alcuna risposta in merito alla già citata richiesta di acquisizione dei prescritti pareri sul suddetto testo della bozza del "Bando di indizione" ;
RILEVATO altresì, che il regolamento di esecuzione, all'articolo 3, comma 2, prevede che in mancanza di comunicazione dei pareri di competenza - entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta - si può prescindere dai medesimi pareri ;
TENUTO CONTO che appare essenziale e fondamentale promuovere un corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale, destinato ai titolari in possesso della prevista abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, e di conseguenza, delle figure professionali sopra richiamate ;
RITENUTO conseguentemente necessario ed indispensabile approvare il testo definitivo del "Bando di indizione", così come proposto dal Collegio Regionale e predisposto dalla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio turismo, in quanto corrispondente alle finalità della legge regionale, ed adeguato alle esigenze derivanti dagli obblighi introdotti dalla legge 363/2003, nonché dalla legge regionale 27/2006;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente richiamate, il testo definitivo del "Bando di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione" (con il relativo "Allegato A"), ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 6, 7 ed 8 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il testo definitivo del "Bando di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione" (con il relativo "Allegato A"), di cui al precedente punto 1., viene allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.
3. I termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione ("Allegato A"), al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di Soccorritore, Pattugliatore e Coordinatore di stazione, sono espressamente specificati nel testo definitivo del "Bando di indizione", di cui ai precedenti punti 1. e 2..
4. Di prendere atto che il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale internet della Regione stessa.
Udine, 3 novembre 2016

BRAVO

16_SO51_1_DDS_TUR_2313_2_ALL1

Bando di indizione per la partecipazione al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione" ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 6, 7 ed 8 del "regolamento di esecuzione" approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni

art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione"

1. E' indetto con il presente bando, il corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale sulla tematica del soccorso alle persone disabili presenti sulle piste da sci, appositamente programmato per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore" e "Coordinatore di stazione", di seguito denominato "corso straordinario di aggiornamento". Detto corso straordinario di aggiornamento è promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio turismo, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato "Collegio Regionale", ai sensi degli articoli 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicata anche come "legge regionale", ed in base agli articoli 2, 6, 7 ed 8 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", di seguito denominato "regolamento di esecuzione", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

art. 2 obbligo di frequenza del corso straordinario di aggiornamento e modalità per il superamento dell'esame finale

1. L'esercizio dell'attività professionale di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'Albo professionale regionale istituito presso il Collegio Regionale, come stabilito dall'articolo 145 della legge regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 147 della legge regionale, ed in base agli articoli 7 ed 8 del regolamento di esecuzione, i "Soccorritori", i "Pattugliatori" e i "Coordinatori di stazione" iscritti all'Albo professionale regionale sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Collegio Regionale almeno ogni due anni, superando il relativo esame finale, a pena di sospensione dell'iscrizione all'Albo professionale regionale in caso di mancata frequenza dei corsi di aggiornamento professionale o mancato superamento dei relativi esami finali nei due anni successivi al conseguimento dell'abilitazione tecnica o al superamento dell'esame finale dell'ultimo corso di aggiornamento professionale frequentato, e a pena di decadenza dell'iscrizione all'Albo professionale regionale stesso in caso di ripetuta violazione dell'obbligo.

3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, di cui al precedente comma 2 del presente articolo, è necessaria la frequenza della totalità delle ore complessive di durata del corso straordinario di aggiornamento (è prevista un'assenza non superiore al 10 per cento del monte ore complessivo), di cui al successivo articolo 3, ed il superamento

dell'esame finale dinnanzi alla Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 148, comma 1, lettera b), della legge regionale e dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione, costituita con Deliberazione della Giunta regionale.

4. I candidati partecipanti ammessi al corso straordinario di aggiornamento sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità di prendere - in qualsiasi momento - nei confronti degli allievi partecipanti i provvedimenti che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non ammissione all'esame finale del corso straordinario di aggiornamento stesso.

art. 3 struttura e durata del corso straordinario di aggiornamento

1. Il corso straordinario di aggiornamento si compone di un modulo formativo di due giornate di almeno otto ore ciascuna, e prevede lezioni d'insegnamento a carattere teorico-pratico oltre ad esercitazioni pratiche e simulazioni d'intervento sul campo, aventi ad oggetto il programma didattico e le materie di insegnamento di cui al successivo articolo 4.

2. Al fine di favorire i candidati partecipanti - tenendo presente sia la disponibilità che la distribuzione territoriale degli stessi - il modulo formativo verrà svolto in un'unica sessione, suddivisa nelle due giornate che la compongono.

3. Per essere ammessi alla valutazione finale del corso straordinario di aggiornamento, i candidati partecipanti dovranno frequentare l'intero modulo formativo, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, con un'assenza non superiore al 10 per cento del monte ore complessivo.

art. 4 programma didattico e materie di insegnamento del corso straordinario di aggiornamento

1. Le materie di insegnamento, del programma didattico del corso straordinario di aggiornamento, sono le seguenti (tra parentesi, per ogni singola materia, sono calcolate le ore complessive):

a) Introduzione ad IPC (International Paralympic Committee): quale organo di governo del Movimento Paraolimpico mondiale. La sua storia, missione, e strutture operative. Un elenco degli sport paraolimpici estivi ed invernali. (1 ora);

b) Tipi di disabilità negli sport paraolimpici invernali: disabilità visiva, e differenti categorie di disabilità fisiche (sciatori con disabilità alle gambe; con disabilità alle braccia; sciatori seduti). (1 ora);

c) Come aiutare, in caso di necessità o di richiesta, uno sciatore paraolimpico non infortunato, sulle piste da sci, sulle seggiovie e cabinovie. (1 ora);

d) Dispositivi per superare le disabilità visive e fisiche. Un'introduzione alla loro costruzione ed al loro funzionamento. (2 ore);

e) Il modo con il quale un Soccorritore/Pattugliatore dovrebbe comportarsi difronte ad un infortunio che ha coinvolto uno o più atleti

paraolimpici. Differenti modi di comportamento in base al tipo di disabilità. (4 ore);

f) Addestramento pratico su come aiutare un atleta paraolimpico non infortunato. (1 ora);

g) Addestramento pratico su come comportarsi e gestire diversi tipi di incidenti occorsi ad un atleta paraolimpico. (5 ore);

h) Ripasso degli principali aspetti, obiettivi e tecniche operative sul campo. (1 ora).

art. 5 numero di partecipanti al corso straordinario di aggiornamento

1. Il numero massimo dei candidati partecipanti al corso straordinario di aggiornamento è di quaranta allievi, suddivisi in base alla "figura professionale" a cui è relativa l'abilitazione tecnica in loro possesso.

2. Con l'obiettivo di mantenere alti gli standard di insegnamento del percorso formativo del corso straordinario di aggiornamento, gli allievi partecipanti verranno suddivisi in più "squadre di lavoro".

art. 6 requisiti per la partecipazione al corso straordinario di aggiornamento

1. Il corso straordinario di aggiornamento è rivolto ai soggetti che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di "Soccorritore" e/o di "Pattugliatore" e/o di "Coordinatore di stazione", di cui all'articolo 147 della legge regionale, che costituisce requisito di partecipazione.

2. Sono ammessi a partecipare al corso straordinario di aggiornamento anche i soggetti abilitati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, ma non regolarmente iscritti all'Albo professionale regionale, fermo restando che - per quanto precisato al precedente articolo 2, comma 2 - in caso di un numero di domande superiore al numero dei posti disponibili, sarà data preferenza ai richiedenti che risultino iscritti all'Albo professionale regionale, di cui all'articolo 145 della legge regionale.

3. Il possesso dell'abilitazione tecnica delle singole "figure professionali", di cui al precedente comma 1 del presente articolo, è comprovato da parte dei titolari che presentano la domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento con una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (autocertificazione), compilata e sottoscritta ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando il modello fornito con il fac-simile per la domanda, di cui all' "ALLEGATO A", così come precisato al successivo articolo 7.

art. 7 domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento

1. La domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento deve essere redatta **in carta semplice e sottoscritta, compilando in ogni parte pertinente il fac-simile dell' "ALLEGATO A" al presente bando**, di cui fa parte integrante, che include la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (autocertificazione), ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, sul possesso dell'abilitazione tecnica che costituisce il requisito di ammissione al corso straordinario di aggiornamento previsto al precedente articolo 6, comma 1.

Alla domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento va allegata **una fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità** (ad esempio: carta d'identità, passaporto, ecc.).

2. La domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, completa della documentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, dovrà pervenire **con consegna a mano, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**, all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - Via Rovigno n. 5 - 34145 - Trieste, entro e non oltre il termine ultimo di **sette giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (B.U.R.).

Detto termine ultimo, ove cada in giorno non lavorativo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Successivamente alla scadenza del termine ultimo, tutte le domande di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento pervenute all'indirizzo del Collegio Regionale, verranno inoltrate a cura del medesimo Collegio Regionale, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio turismo.

3. La data di ricevimento della domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento è comprovata dal timbro di arrivo apposto sulla stessa a cura del Collegio Regionale.

4. Se la domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento viene inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine ultimo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fa fede la data del timbro postale di spedizione purché la raccomandata con avviso di ricevimento stessa, pervenga al Collegio Regionale competente, al massimo **entro i quindici giorni successivi** alla data di scadenza del medesimo termine ultimo.

5. Nella domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, i candidati devono dichiarare, se diverso dalla residenza, il recapito - con l'indirizzo completo, il numero di telefono di rete fissa e/o

il "cellulare" e l'indirizzo di posta elettronica - che desiderano sia utilizzato per ogni necessaria comunicazione relativa al corso straordinario di aggiornamento stesso, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

6. In relazione alle domande di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, ma anche ad ogni altra comunicazione prevista dal presente bando, il Collegio Regionale ricevente non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento delle stesse, o di comunicazioni successive, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato partecipante, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

7. Gli uffici si riservano di procedere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del citato D.P.R. 445/2000, a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nelle domande di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento.

Ferme restando le conseguenze penali (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle "Dichiarazioni sostitutive di certificazione" (autocertificazioni) rese dal candidato partecipante, egli decade - ex articolo 75 del D.P.R. 445/2000 - dall'ammissione al corso straordinario di aggiornamento e dall'eventuale superamento dell'esame finale.

art. 8 informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuati da parte degli Uffici regionali, si rende noto che i dati personali indicati dal candidato nella domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, saranno raccolti presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Area attività produttive - Servizio turismo - Via Trento n. 2 - 34132 - Trieste.

Titolare del trattamento è la Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione; responsabile del trattamento è il Direttore *pro tempore* del Servizio turismo; responsabile della sicurezza del trattamento dei dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici e/o comunque automatizzati è la Società Insiel S.p.A. - Informatica per il Sistema degli Enti Locali - Via San Francesco n. 43 - 34133 - Trieste, restando affidata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Presidenza della Regione - Direzione generale - Area programmazione, controllo, sistemi informatici e sicurezza - Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 - 34121 - Trieste, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

I dati saranno raccolti e trattati anche presso il Collegio Regionale, autonomo titolare del trattamento nella persona del Presidente *pro tempore*.

I dati conferiti saranno oggetto di trattamento, con strumenti anche informatici, per le finalità attinenti all'ammissione, alla partecipazione e allo svolgimento del corso straordinario di aggiornamento e del conseguente esame finale.

2. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione al corso straordinario di aggiornamento, pena l'esclusione dalla procedura.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui il diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano, ed alcuni diritti complementari come il diritto di ottenere l'aggiornamento e/o la rettifica dei dati stessi.

art. 9 istruttoria sulle domande di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento

1. L'istruttoria, sulle singole domande di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, verrà eseguita dal Collegio Regionale.

2. Le domande di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento spedite e pervenute oltre i termini di cui al precedente articolo 7, commi 2 e 4, sono considerate irricevibili.

3. Ai candidati non ammessi al corso straordinario di aggiornamento per mancanza dei requisiti di partecipazione, irricevibilità della domanda o mancata regolarizzazione della stessa nei termini assegnati ai sensi del successivo comma 4 del presente articolo, il Collegio Regionale dà comunicazione dei motivi di esclusione al recapito indicato dal candidato nella domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7, comma 5, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei.

4. Fatta eccezione per le generalità e la sottoscrizione, la cui mancanza rende nulla la domanda di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, l'incompletezza della domanda stessa e/o dei suoi allegati non determina l'esclusione dalla procedura, ma la medesima domanda va regolarizzata su richiesta del Collegio Regionale entro il termine da questo comunicato, mediante la produzione di dichiarazioni integrative debitamente sottoscritte e/o della documentazione mancante.

art. 10 quota di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento

1. La quota di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, comprensiva del costo della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 30,00.- (trenta/00).

2. Sono escluse le spese relative allo ski-pass, al vitto e all'alloggio, che restano pertanto a carico del candidato partecipante.

3. I candidati partecipanti ammessi al corso straordinario di aggiornamento, dovranno provvedere entro **dieci giorni** dal ricevimento della comunicazione di ammissione al corso stesso, al versamento della relativa quota di partecipazione di cui al precedente comma 1

del presente articolo, sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato :

Banca Popolare di Vicenza
Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)
Codice C I N : I
Codice A B I : 05728
Codice C A B : 64780
Conto corrente bancario n. : 463987
Codice IBAN : IT 89 I 05728 64780 742570463987

art. 11 luogo, sede, date ed ore di svolgimento del corso straordinario di aggiornamento

1. Il corso straordinario di aggiornamento si svolgerà in località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di una sede adeguatamente attrezzata.

2. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del corso straordinario di aggiornamento, saranno comunicati ai singoli candidati partecipanti ammessi al corso stesso, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai medesimi candidati nelle domande di partecipazione al corso straordinario di aggiornamento, di cui al precedente articolo 7, comma 5.

art. 12 esame finale del corso straordinario di aggiornamento

1. All'esame finale del corso straordinario di aggiornamento sono ammessi gli allievi che hanno partecipato regolarmente al corso - con la frequenza della totalità delle ore complessive di durata del medesimo (e con un'assenza non superiore al 10 per cento del monte ore complessivo) - ai sensi di quanto stabilito ai precedenti articoli 2, comma 3, e 3, comma 3.

2. L'esame finale del corso straordinario di aggiornamento è articolato in una prova scritta o in un colloquio orale, e in una prova pratica, aventi ad oggetto il programma didattico e le materie di insegnamento teorico-pratico del corso straordinario di aggiornamento, di cui al precedente articolo 4, e si svolge dopo il completamento del corso medesimo, dinnanzi alla Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 2, comma 3.

3. Agli allievi che avranno superato l'esame finale del corso straordinario di aggiornamento, verrà rilasciato un attestato di superamento dell'esame finale, atto a convalidare la qualifica precedentemente ottenuta.

4. Agli allievi che non avranno superato l'esame finale del corso straordinario di aggiornamento, verrà comunque rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci (vedasi articolo 8 del regolamento di esecuzione).

16_SO51_1_DDS_TUR_2313_3_ALL2

("ALLEGATO A")

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - T R I E S T E

Oggetto: Domanda di partecipazione al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figure professionali di "Soccorritore", "Pattugliatore e "Coordinatore di stazione".

Il/La sottoscritto/a ______________________________
(cognome e nome)

nato/a a ______________________ prov. (____) il ______________________
(luogo o località di nascita) *(sigla)* *(gg – mm – aa)*

e residente a ______________________________ prov. (_____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) *(sigla)*

in ______________________________ .
(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

C H I E D E

di partecipare al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale per l'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" (autocertificazione),

D I C H I A R A

(fra più ipotesi, barrare quella di proprio interesse)

1. *(la dichiarazione va resa da tutti i richiedenti)* di aver conseguito in data ______________ *(gg – mm – aa)* l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, per la figura professionale di *(segnare con una crocetta la parentesi di fianco corrispondente all'abilitazione tecnica di cui si è in possesso)* :

   ( ) Soccorritore ( ) Pattugliatore ( ) Coordinatore di stazione

2. *(eventuale)* di essere regolarmente iscritto all'Albo regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 145 della legge regionale 2/2002, al numero ______________ ;
   (indicare il numero di matricola)

(le dichiarazioni seguenti devono essere rese da tutti i candidati)

3. di aver preso conoscenza delle disposizioni del "Bando di indizione" del corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale ;
4. di aver preso conoscenza, in particolare, dell'informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni) contenuta nel "Bando di indizione" del corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali ;
5. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo straordinario di aggiornamento professionale :

   SIG. ______________________________

   VIA/PIAZZA ______________________________ N. ____________

   C.A.P. ____________ COMUNE/LOCALITÀ ______________________ PROV. ________

   TELEFONO FISSO E/O CELLULARE ______________________________

   INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (e-mail) ______________________________

A L L E G A : Fotocopia (fronte/retro) non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.

______________________ ______________________
(luogo e data) *(firma per esteso e leggibile da non autenticare)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali